

OGGETTO: Nuova assegnazione provvisoria alla signora SENE MARIANE alloggio sub. 3 interno a Villa Montini (p.ed. 484).

PREMESSE

Sulla p.ed. 54 - ora p.ed. 484 -, in C.C. Denno, denominata Villa Montini, sono stati ricavati n. 8 alloggi avvalendosi del finanziamento provinciale di cui all'art. 5 della L.P. 16/90 sull'edilizia anziani. I lavori di ricostruzione dell'immobile sono stati portati a termine nel novembre 1999, dopodichè si è provveduto all'arredo dei locali, e al 1° gennaio 2000 gli alloggi erano disponibili per l'uso.

Con delibera nr. 24 dd. 5/11/2014 il Consiglio ha approvato il Regolamento di gestione della predetta struttura, a seguito della scadenza dei vincoli discendenti dal finanziamento di cui sopra. Detto Regolamento disciplina all'art. 4 le ASSEGNAZIONI PROVVISORIE IN DEROGA AI REQUISITI, le assegnazioni in genere competono alla Giunta comunale.

Alla signora SENE MARIANE, residente a Denno dal settembre 2013, con delibera giuntale nr. 50 dd. 28/06/2016 e successivo contratto di data 15/07/2016 prot. nr. 2690/2016, su proposta dei servizi sociali della Comunità della Valle di Non, è stato assegnato transitoriamente l' alloggio interno a Villa Montini, per sé e per la figlia minore Seck Sopp nt. 2005; detta assegnazione con delibera giuntale nr. 46 dd. 6/07/2017, e' stata prorogata fino a tutto il 15 giugno 2018.

L'Assistente sociale della Comunità di Valle, che segue la situazione familiare, in data 10 maggio u.sc. prot. 1872, ha presentato una nuova relazione depositata in atti, in cui per le motivazioni ivi esposte chiede di prendere in considerazione la possibilità di continuare a garantire l'alloggio alla signora Sene, e cio' con l'eventuale aiuto economico della Comunità.

La signora Sene Mariane a tutt'oggi non dispone dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per l'assegnazione definitiva. E' stata pertanto sentita la Commissione consiliare appositamente costituita con delibera del Consiglio comunale nr. 19 dd. 17 giugno 2015. La Commissione riunitasi in data 31 maggio 2018., si è pronunciata favorevolmente sulla messa a disposizione dell'alloggio fino al termine massimo del 15 giugno 2020, alle medesime condizioni del contratto in essere tenuto conto del numero di alloggi liberi (nr. 2 su 8 compreso quello in questione), e dell'impraticabilità per la signora di trovare una sistemazione sul mercato privato. Qualora l'assegnataria non sia in grado di far fronte all'impegno economico nei confronti del Comune, sarà richiesto alla Comunità che si è resa disponibile, di intervenire in sua vece.

L'alloggio da assegnare, a piano terra, è l'alloggio contraddistinto catastalmente dal sub.3. Esso si compone di 2,5 vani, di circa 40 mq. adatto per dimensioni, ubicazione e tipologia, ad ospitare solo in via transitoria, una famiglia composta da 2 persone.

Il canone, tenuto conto delle condizioni reddituali dell'assegnataria, è fissato in Euro 123,70 oltre alle spese da versare in via anticipata e salvo conguaglio come da deliberazione della Giunta comunale n. 16/2000 (stimati Euro 72,30 per gli alloggi singoli) fino a nuove modalità di riparto della spesa, per complessivi Euro 196,00.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Convenuto di autorizzare in via del tutto eccezionale e per le ragioni esposte in premessa, la nuova assegnazione alla signora Sene Mariane con la figlia, dell'alloggio interno all' edificio comunale contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 3 in Via C. Battisti, fino al termine massimo del 15 giugno 2020, alle condizioni di cui in precedenza; resta inteso che la medesima assegnataria, dovrà attivarsi ed impegnarsi a pagare l'affitto, ed astenersi dall' ospitare nell'appartamento altri familiari;

Vista la Legge 392/1978 con particolare riguardo all'art. 1 comma 2 "locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria";

Accertato che gli introiti a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) Piano dei conti 31322 Tipologia 3 e per spese condominiali al cap. 732 (E) Piano dei conti 31322 Tipologia 3 del bilancio di previsione in corso e successivi;

Visto il provvedimento n. 17 dd. 12/04/2018, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato ai soli fini contabili il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2018-2020;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **di assegnare** in via transitoria per le esigenze meglio descritte in premessa, con decorrenza 16 giugno 2018 sino al 15 giugno 2020, l'alloggio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 484 sub. 3 in C.C. Denno, all'interno dell'edificio comunale "Villa Montini" in Via Battisti n. 20 (piano terra), alla persona sottogeneralizzata:

- *SENE MARIANE nt. 24.12.1972 in Senegal e residente a Denno, Via C. Battisti nr 20;*

2. **di sottoscrivere** con la suddetta, l'atto di locazione dell'alloggio, a firma per il Comune del Segretario comunale, secondo l' allegato schema, all'interno del quale viene riportata la misura del canone (€uro 123,70) e delle spese condominiali (€ 72,30) dovute mensilmente e specificate in premessa;

3. **di precisare** che il canone determinato ai sensi del Regolamento comunale di gestione di Villa Montini (art. 7), verrà introitato al cap. 490 e le spese condominiali al cap. 732, Piano dei conti 31322 Tipologia 3 dell'Entrata del bilancio di previsione 2018-2020;

4. **di dare altresì atto** che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 IV comma del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n 3/L;

5. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.